



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

| Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | | Oggetto |
|---|----------------------|----------------------|
| Dott. UMBERTO L.C.G. SCOTTI | - Presidente - | DIVORZIO |
| Dott. MARINA MELONI | - Consigliere - | |
| Dott. CLOTILDE PARISE | - Consigliere - | Ud. 7/4/2022 - CC |
| Dott. GIULIA IOFRIDA | - Rel. Consigliere - | R.G.N.13763/21 |
| Dott. ROSARIO CAIAZZO | - Consigliere - | Rep. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13763/21 proposto da:

MS
 , elettivamente domiciliata in ROMA,
 PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
 rappresentato e difesa dall'avvocato Rita Mondolo, in forza di
 procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

GF
 elettivamente domiciliata in ROMA, Viale
 Eritrea n. 9, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Coleine, che
 lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti;

- resistente -

Avverso sentenza n. 541/21 della Corte d'appello di Venezia,
 depositata il 9/3/21;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 541/2021, depositata il 9/3/2021, ha respinto l'appello principale di MS , nei confronti di GF , avverso sentenza del 2020 del Tribunale di Belluno di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nel 1989, nella parte in cui era stata respinta la richiesta della prima di assegno divorzile nella misura, quantomeno, di € 400,00 mensili.

La Corte di merito, per quanto qui interessa, ha ritenuto che, data la natura composita dell'assegno di divorzio, assistenziale, compensativa e perequativa, non sussisteva una disparità economica tra i redditi delle parti, tale da giustificare la contribuzione da parte del F in favore della ex moglie, «di fatto economicamente autosufficiente», considerato che il divorzio implicava comunque un affievolimento della solidarietà coniugale.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 10/3/2021, MS propone ricorso per cassazione, notificato il 10/5/2021, affidato a due motivi, nei confronti di GF

(che resiste con controricorso, notificato il 14/6/2021).

E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la falsa applicazione, ex art360 n. 3 c.p.c., dell'art.5, comma 6, l.898/1970, per avere la Corte d'appello fatto un mero



richiamo al criterio perequativo e compensativo, dando poi unicamente rilievo alla mancanza di differenza reddituale tra gli ex coniugi, e, con il secondo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, in violazione degli artt.132 c.p.c. e 111 Cost., mancando, nella decisione impugnata, qualsiasi riferimento a dichiarazioni, atti, documenti idonei a giustificare il fatto che, nonostante la documentata differenza tra le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi (il F gode di una pensione, a seguito di carriera militare, di € 2.300,00 mensili, oltre essere titolare di un immobile, mentre la S percepisce uno stipendio, come collaboratrice scolastica, di € 1.135,00 mensili e deve pagare un canone di locazione dell'immobile ove risiede), il giudice abbia ritenuto le posizioni paritarie.

2. Le censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) *«il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del*



contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»; 2) «all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».

La Corte d'appello, dopo avere richiamato la natura composita dell'assegno ex art.5, comma sesto, l.898/1970, nonché «*la fase del giudizio che implica l'affievolimento della solidarietà coniugale*», ha dato unicamente rilievo al criterio assistenziale, escludendone la ricorrenza, non essendovi disparità reddituale tra gli ex coniugi ed essendo la S autosufficiente economicamente.

Tuttavia, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del «*tenore di vita matrimoniale*», non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione



dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).

Lo squilibrio rileva *«come preconditione fattuale»* (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).

Questa Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 (*«dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»*) andrebbe formulato in relazione al parametro del *«tenore di vita»*, aveva affermato che, in punto doveva essere andrebbe parametrato, infatti, non al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Ma le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del *«tenore di vita»* e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex



coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull' an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, « *compensativo-perequativo*» .

L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «*il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa*» (Cass. 24250/2021).

L'assegno di divorzio deve pertanto essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver



rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).

Ora, la ricorrente lamenta che, seppure, nel 2012, in sede di separazione consensuale omologata, il F si era impegnato a versare un contributo di € 200,00 per ciascuna delle due figlie e di contribuire con € 300,00 mensili al costo della locazione dell'appartamento in cui le figlie e la madre avrebbero risieduto, obblighi questi cessati essendo le figlie divenute autosufficienti economicamente, doveva, in sede di divorzio, come dalla stessa prospettato, attribuirsi rilievo al divario non solo reddituale ma anche patrimoniale degli ex coniugi «*in rapporto a tutti i sacrifici fatti nei ventitré anni di matrimonio*» dalla medesima.

In effetti, la Corte d'appello non ha motivato espressamente sul difetto dei requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.

Ora, non contestata la personale autosufficienza economica della S (la stessa lavora dal 2006, attualmente come collaboratore scolastico), la stessa parte, ai fini del riconoscimento dell'assegno nella sua funzione perequativo-compensativa, deduce in ricorso (in particolare, alle pagg.10 e 11) di avere allegato, in sede di merito, il sacrificio sopportato, durante la convivenza coniugale, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, anche con documentazione offerta .

La sentenza risulta sul punto affetta da vizio di motivazione del tutto carente. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che «*la motivazione è solo*



apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Ora, la Corte di merito ha ritenuto che non fossero integrati i presupposti dell'assegno divorzile, in quanto, data la natura composita dell'assegno di divorzio, assistenziale, compensativa e perequativa, non sussisteva una effettiva disparità economica tra i redditi delle parti, tale da giustificare la contribuzione da parte del F in favore della ex moglie, *«di fatto economicamente autosufficiente»*, ma sulla funzione perequativo-compensativa dell'assegno si è limitata ad affermare, del tutto laconicamente ed apoditticamente, che il divorzio implicava comunque un *«affievolimento della solidarietà coniugale»*.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Il Presidente

